

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

CAP 45022 – Piazza Marconi 159

Telefono 0425.704002 – Fax 0425.704424 – C.F. 82001890290 – P.I. 00562790295

REGOLAMENTO SERVIZIO

DI

POLIZIA RURALE ED URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 in data 15/10/08

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____

Entrata in vigore in data _____

INDICE

CAPO 1°- LIMITI REGOLAMENTO - GENERALITÀ

ART. 1 Normativa di riferimento e limiti del Regolamento.

ART. 2 Oggetto del Regolamento di Polizia Rurale ed Urbana.

ART. 3 Disimpegno del servizio di Polizia Rurale ed Urbana.

ART. 4 Ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Area/Settore/Servizio.

CAPO II°- CASE DI CIVILE ABITAZIONE

ART. 5 Costruzioni di case di civile abitazione.

ART. 6 Igiene di case di civile abitazione ed edifici in genere.

ART. 7 Prevenzione incendi in luoghi abitati - Depositi di esplosivi e infiammabili.

CAPO III°- CURA DI PIAZZE E VIE RURALI ED URBANE ANTISTANTI FABBRICATI.

ART. 8 Cura di piazze e vie rurali ed urbane antistanti i fabbricati.

ART. 9 Pascolo degli animali su aree pubbliche o private e lungo le strade pubbliche.

ART. 10 Conduzione di animali di affezione per le strade e vie pubbliche e custodia ai sensi dell'Ordinan. Min. Sai. 10.09.2004.

ART. 11 Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie.

ART. 12 Tutela del decoro comune nell'uso di aree pubbliche

CAPO IV° - FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - TOMBINATURE

ART. 13 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.

ART. 14 Espurgo di fossi e canali.

ART. 15 Distanze per fossi, canali ed alberi.

ART. 16 Recisione di rami protesi e radici.

ART. 17 Aratura dei terreni e miglioramenti fondiari.

ART. 18 Prelievi di acque correnti e di acque sotterranee. Uso delle risorse idriche potabili.

CAPO V°- ESECUZIONE PRATICHE AGRICOLE E PROFILASSI DA MALATTIE DI PIANTE E ALLEVAMENTI ED INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA E AGLI ANIMALI.

ART. 19 Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria.

ART. 20 Difesa contro infestazione da animali parassitari.

ART. 21 Igiene degli allevamenti di animali e spargimento liquami.

CAPO VI°- RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ CIVILE

ART. 22 Limitazioni alle attività rumorose e moleste.

ART. 23 Atti vietati sulle aree pubbliche, sulle strade e sul terreno.

CAPO VII°- PROCEDIMENTI SANZIONATORI

ART. 24 Accertamento delle violazioni e sanzioni.

ART. 25 Rimessa in ripristino ed esecuzione d'uffi ciò.

ART. 26 Inottemperanza di ordinanza.

ART. 27 Sequestro e custodia di beni.

ART. 28 Sospensione delle autorizzazioni per attività contemplate nel presente regolamento.

ART. 29 Norma di rinvio. Applicazione sanzioni in via analogica.

ART. 30 Norme espressamente abrogate o disapplicate.

ART. 31 Entrata in vigore

CAPO 1°- LIMITI REGOLAMENTO - GENERALITÀ'

ART. 1 - Normativa di riferimento e limiti del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale ed Urbana per l'intero territorio comunale sia all'interno che all'esterno dei centri abitati e senza distinzione di destinazione urbanistica A, B, C, D, E, F, nel rispetto del principio di specialità, delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalle seguenti:

- D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;
- D.Lg. n. 22 del 1997 Decreto Ronchi
- Regio Decreto n. 6 del 6.05.1904 in materia di bonifica e tutela dell'agricoltura;
- D.P.R.8 febbraio 1954 n. 320 , in materia di regolamento di polizia veterinaria;
- Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico e relative disposizioni regionali;
- Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 T.U. delle Leggi di P.S. e relativo regolamento esecuzione;
- Codice Penale e Legge 689/1981 e successive modificazioni e depenalizzazioni.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo ed urbano, in quanto interesse di pubblica utilità, atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'ecosistema agricolo nel rapporto con le aree urbanizzate.

L'Amministrazione Comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con Regolamento 2078/92 del 30.06.92, sui metodi di produzione agricola compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale , recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 427 del 31.01.95, e con Direttiva CEE 676/1991, sulla protezione delle acque dall'inquinamento agricolo mediante "Codice di Buona Pratica Agricola", recepito dalla Giunta Regionale con DGRV, approvandone lo spirito, promovendone l'attuazione anche con proprie iniziative e sorvegliandone sul rispetto.

ART. 2 - Oggetto del Regolamento di Polizia Rurale ed Urbana .

Il servizio di Polizia Rurale ed Urbana si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale dell'ambiente cittadino, della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi speciali e dai regolamenti speciali vigenti, ed in particolare dalle norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale e subordinato al possesso delle prescritte licenze.

ART. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale ed Urbana .

Il servizio di Polizia Rurale ed Urbana è diretto dal Responsabile di Area/Settore/Servizio e viene svolto dagli Ufficiali ed Istruttori di Vigilanza e dagli Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni e con le facoltà ed i poteri loro attribuiti dalle leggi, regolamenti ed autorità comunali.

Gli interventi di Polizia Rurale ed Urbana devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale, del T.u.l.p.s., della Legge 65/1986 e della Legge Regionale 40/1988 .

ART. 4 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Area/Settore/Servizio

Il Sindaco emana gli atti che gli sono attribuiti dall'articolo 54 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale, ed ha la facoltà di emettere ordinanze in materia di Edilizia, Polizia locale ed igiene, per la tutela della sanità e di incolumità e sicurezza pubblica, nonché nei casi previsti dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada.

L'emanazione degli atti e provvedimenti che non siano di esplicita attribuzione al Sindaco, compete

esclusivamente all'organo/funzionario/responsabile di Area del Comune ai sensi dell'articolo 107 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale, ed in ogni altro caso stabilito dalla Legge e dal presente Regolamento.

In caso di mancato rispetto delle ordinanze si applicano gli art. 25 e seguenti del Regolamento.

CAPO II° - CASE DI CIVILE ABITAZIONE

ART. 5 - Costruzione di case di civile abitazione

Le case di civile abitazione e le loro pertinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata nelle fognature di acque bianche correnti o con altre soluzioni previste dal vigente Regolamento edilizio in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Tenuto conto della localizzazione del territorio comunale di Bagnolo di Po, relativamente alle costruzioni sotto il livello del piano campagna di scantinati, autorimesse, ecc., l'Amministrazione comunale non risponde in alcun modo di eventuali allagamenti derivanti dall'acqua piovana, ancorché le dette costruzioni siano state autorizzate con il prescritto permesso o concessione edilizia.

L'accertata violazione del presente articolo comporta la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per i reati previsti e puniti dalla Legge 47/ 85 e seguenti modifiche ed integrazioni.

ART. 6 - Igiene di case di civile abitazione ed edifici in genere

Le case di civile abitazione devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine; come pure le pertinenze sia urbane che rurali (fienili, depositi di carburante, stalle e concimaie).

E' vietato lasciare giacente la spazzatura sulle aree pubbliche, applicandosi alle violazioni le norme del Regolamento del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento.

Il Responsabile di Area Tecnica, o nei casi più gravi il Sindaco, hanno l'obbligo di intervenire qualora il degrado di tutte le costruzioni e relative aree di pertinenza possa arrecare danno al patrimonio o demanio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità con le norme di legge.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, e non ricorra la violazione ad altro specifico regolamento, quale l'abbandono di rifiuti solidi urbani, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 250,00 - oblazione in via breve di Euro 50,00

Il perpetrarsi della situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti l'applicazione del raddoppio della sanzione per la prima volta e l'esecuzione in danno con spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione.

Prima di procedere all'esecuzione in danno, il Sindaco con propria ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui alla Legge 241/90, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire entro un massimo di 120 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione farà eseguire i lavori procedendo d'ufficio.

ART. 7 - Prevenzione incendi in luoghi abitati - Depositi di esplosivi e infiammabili

Le abitazioni civili devono essere costruite con ogni accorgimento previsto per legge per evitare il rischio di incendi come da vigente Regolamento edilizio.

L'eventuale impiego in aree pubbliche di combustibile o legna per cotture, manifestazioni, falò, ecc. è soggetto alle specifiche autorizzazioni comunali, ai fini della pubblica incolumità e della tutela dal disturbo di fumo e danno, con obbligo di rimozione e ripristino al termine della attività.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 - oblazione in via breve di Euro 50,00

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931 n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934 n. 226) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937 n. 145), è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.55 n. 620.

L'accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia dell'Autorità Giudiziaria

CAPO III ° - CURA DI PIAZZE E VIE RURALI ED URBANE ANTISTANTI FABBRICATI

ART. 8 - Cura di piazze e vie rurali ed urbane antistanti i fabbricati.

Ai fini del presente regolamento sono considerati suolo pubblico "le aree e gli spazi comunali" e "le aree e gli spazi privati soggetti a pubblico transito".

I marciapiedi ed i sottoportici, comprese le pareti, saranno tenuti costantemente puliti e spazzati, a cura dei conduttori dei locali, ed in mancanza di questi a cura del proprietario, lungo tutto il fronte dei locali e pertinenze e, in caso di neve, entro le ore 09,00 della mattina.

Le ringhiere, le inferriate ed i serramenti privati prospicienti l'area di pubblico transito saranno tenuti in buono stato d'uso e di sicurezza in modo da evitare qualsiasi pericolo o incomodo per i passanti.

Le botole e le caditoie devono essere adeguatamente protette e chiuse.

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, statue, gabbie, collocati sui balconi o terrazzi, appesi alle pareti, ai tetti, alle balconate, ai terrazzi sulla via pubblica, devono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere sui passanti.

E' vietato l'innaffiamento di fiori e/o piante che cada sul luogo di pubblico transito.

I proprietari hanno l'obbligo di conservare la funzionalità dei pluviali sulla via pubblica e degli scarichi di acque bianche di pertinenza dell'abitazione.

E' vietato lo sgocciolamento dei panni e la battitura dei tappeti sulla pubblica via.

Le aree antistanti edifici in rovina vanno adeguatamente recintate e delimitate.

Per le occupazioni delle aree, si rinvia all'apposito Regolamento comunale O.s.a. p..

Qualora siano accertate violazioni al presente articolo sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 250,00 - oblazione in via breve di Euro 50,00.

ART. 9 - Pascolo degli animali su aree pubbliche o private e lungo le strade pubbliche.

La conduzione di pascolo di bestiame è soggetta all'art. 43 D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 Regolamento di Polizia veterinaria ed art. 134 R.D. 8 maggio 1904 n. 368, per gli ovini ed i caprini, come da Decreto Min. San. 13 novembre 2000.

Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale idoneo ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

La custodia può essere assicurata con idonei strumenti di contenimento. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma 2° e 3° e art. 925 del Codice Civile per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Funzionario dirigente responsabile del Comune previo pagamento delle eventuali somme a titolo canone e/o rimborso concessorio, indicate ove esistenti, nell'atto di concessione che saranno all'uopo richieste.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 250,00 - oblazione in via breve di Euro 50,00.

ART. 10 - Conduzione di animali di affezione per le strade e vie pubbliche e custodia ai sensi della Ordinanza Min. Sal. 10.09.2004.

I conduttori di animali in luogo pubblico o aperto al pubblico devono provvedere alla loro custodia, ai sensi della Legge 189 del 20.07.2004 e della Ordinanza Min. Sai. 10.09.2004, e devono provvedere alla raccolta delle deiezioni dei loro animali. All'atto del controllo detti conduttori devono risultare muniti di apposita attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni. Negli spazi dei giardini pubblici destinati ai giochi dei bambini i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

E' vietato l'utilizzo di animali di affezione per la raccolta di offerte.

I cani a guardia delle abitazioni e stabilimenti, in assenza di idonee recinzioni, non possono essere lasciati liberi, in modo che dagli stessi non possano derivare molestie, timori o danni alle persone o alle proprietà limitrofe.

Si osserva la Legge regionale n. 60 del 28.12.1993 per quanto concerne la identificazione all'Anagrafe Canina, la profilassi veterinaria e la installazione delle apposite tabelle di segnalazione sulle aree pubbliche e private.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 250,00 - oblazione in via breve di Euro 50,00.

ART. 11 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie

Nelle vie e piazze degli abitati è consentito l'attraversamento solo in ore diurne. Dovrà essere dato preavviso alla Polizia Municipale almeno 24 ore prima dell'arrivo nel territorio comunale.

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di bestiame e di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

Nel transitare sulle strade il bestiame non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di bestiame di qualsivoglia specie dovranno evitare che gli animali sconfinino dalle sedi stradali nei terreni pubblici o privati, e avranno cura di impedire che il manto di asfalto resti sporcato di escrementi pericolosi per il transito di veicoli, in particolare in presenza di ghiaccio ed acqua, se del caso, provvedendo alla pulizia successiva al passaggio.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 250,00 - oblazione in via breve di Euro 50,00

ART. 12 - Tutela del decoro comune nell'uso di aree pubbliche.

Nei luoghi pubblici o in vista del pubblico è vietato compiere atti o esporre cose che possano recare pericolo, incomodo o allarme alle persone, offendere il comune senso del pudore ed il decoro del Comune, pregiudicare l'igiene e la vivibilità dell'abitato. In particolare, è vietato:

a) sedersi o sdraiarsi per terra o intralciare o rendere inaccessibili i luoghi destinati al pubblico passaggio o ostruire le soglie degli ingressi;

b) salire sui monumenti, fabbricati, manufatti lampioni, muri di cinta o entrare nelle fontane, bagnarsi o usarne l'acqua se non per necessità di eseguire lavori di riparazione e manutenzione;

e) svolgere lavori privati, pulire, riparare o lavare veicoli, mobili ed utensili o stendere panni pericolosi lungo il transito;

d) alimentare o catturare piccioni;

e) soddisfare esigenze fisiologiche in luoghi aperti al pubblico;

f) mostrarsi al pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore al fine esercitare attività improprie;

g) incatenare biciclette, ciclomotori o motocicli a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo specifico;

h) danneggiare le piante ed i fiori dei giardini pubblici, anche mediante scritte o intagli, rovinare e/o imbrattare facciate;

i) esercitare arti o mestieri girovaghi, giochi di carte, lavavetri, distribuzioni pubblicitarie, commercio abusivo in forma itinerante salvo quanto previsto dall'art. 4 L.R. 37/99, raccolte di fondi ed ogni altra simile attività non preventivamente autorizzata.

In caso di sosta di nomadi, purché preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'Area Amministrativa, gli stessi dovranno provvedere a lasciare l'area sgombera e pulita da materiali o cose di qualsiasi genere. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 250,00 - oblazione in via breve di Euro 50,00.

CAPO IV° - FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - TOMBINATURE

ART. 13 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origini, a norma dell'art. 632 del Codice Penale.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 5 (cinque) dal ricevimento della comunicazione.

Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le seguenti sanzioni, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in danno:

- sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00, oblazione in via breve di Euro 50,00

ART. 14 - Espurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno della proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere manutentati a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Per tali lavori l'Amministrazione potrà eventualmente avvalersi del Consorzio di Bonifica.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00, - oblazione in via breve di Euro 50,00

ART. 15 - Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine e presso i cigli stradali, si dovranno osservare le distanze previste dall'articolo 892 del Codice civile.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, per gli alberi di non alto fusto, e per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato l'arretramento previsto dall'articolo 893 del Codice civile.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n. 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95 e all'art. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e all'art. 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523.

Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art. 1 del R.D. 08.12.33 n. 1740, al Regio Decreto n. 6 del 6.05.1904, nonché al Codice della Strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 - oblazione in via breve di Euro 50,00

ART. 16 – Recisione di rami protesi e radici

I proprietari dei fondi o delle abitazioni sono obbligati a tenere regolate le alberature e le siepi vive in modo che non sporgano sulla pubblica via, non restringano e sporchino le strade, non

ostacolino la circolazione e viabilità stradale, tagliando i rami che si protendono oltre il ciglio e, se esistenti oltre le recinzioni.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale, ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Servizio Forestale Regionale, Corpo Forestale e/o Genio Civile, ecc)

- sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 - oblazione in via breve di Euro 50,00

ART. 17 - Aratura dei terreni e miglioramenti fondiari.

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1 metro dalla sede stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da Euro 75,00 a Euro 500,00 - oblazione in via breve di Euro 150,00.

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 5 (cinque) al ripristino dello stato dei luoghi.

In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione Comunale farà eseguire d'ufficio detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per l'utilizzo dei terreni agrari e miglioramenti fondiari, si rinvia alla apposita normativa regionale.

ART. 18 - Prelievi di acque correnti e di acque sotterranee. Uso delle risorse idriche potabili.

I prelievi di acque correnti entro canali consorziali non sono consentiti, se non previa richiesta al Consorzio di Bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge, e comunque esclusivamente per uso agricolo.

Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti, e comunque esclusivamente per uso potabile di esseri umani o animali e non per irrigazione o per scopi voluttuari (zampilli, fontanelle); in questo caso vi è l'obbligo del ricircolo artificiale della medesima acqua.

In caso di persistente siccità e di pericoli di inquinamento, il Sindaco vieta o disciplina l'uso dell'acqua potabile proveniente dalle falde acquifere mediante apposita Ordinanza.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, **si applicano le sanzioni previste dall'art. 219 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come adeguato dall'art. 3 Legge 30 dicembre 1970 n. 1292, di Euro 775,00.**

CAPO V° - ESECUZIONE PRATICHE AGRICOLE E PROFILASSI DA MALATTIE DI PIANTE ED INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA E AGLI ANIMALI

ART. 19 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

L'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fito-patologico competente per il territorio, ai fini della difesa contro le malattie delle piante, sia lotta obbligatoria, come cancro colorato, processionaria, flavescenza, tignola, (ripidi, eriofide, ragnetti, peronospora, oidio, afgidi, manilla, sia lotta consigliata come bruco americano, cancro del cipresso, graziosi dell'olmo, ecc.), impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari e/o conduttori dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931 n. 987, norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge n. 987/1931 e quelle contenute nel relativo regolamento R.D. 12 ottobre 1933 e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo, ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed a altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura o all'Osservatorio fito-patologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

e) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di Aprile.

ART. 20 - Difesa contro infestazione da animali parassitari.

La profilassi per animali nocivi viene svolta dal Comune o dagli Enti dallo stesso delegati secondo le modalità e precauzioni in uso presso il Servizio Igiene Pubblica per tramite di specifico programma annuale approvato dalla Giunta comunale. Si intendono quali animali nocivi la zanzara comune (aedes) e tigre (aedes albopictus) il bruco americano (hyphantria cunea) i topi (ratus) e l'eccessivo numero di colonie di colombo urbano (columbus livia), di nutrie (myocastor coypus) e di volpi (vulpes).

I privati proprietari muniti di idoneo patentino regionale, che spargano esche avvelenate a scopo di protezione urbana ed agricola dei propri fondi, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche velenose" o simile con il segnale di pericolo di morte (croce di S. Andrea). Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è previsto per le stesse un'idonea protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sempre che non ricorrano gli estremi della denuncia penale, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 250,00 - oblazione in via breve di Euro 50,00

ART. 21 - Igiene degli allevamenti di animali e spargimento liquami

Il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami od altro, e dovrà essere arato o interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.

I liquami potranno essere asportati in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro in orari e con le modalità di seguito stabilite:

1. divieto di spargimento dei liquami zootecnici sulle aree non agricole, i terreni acquitrinosi, gelati o saturi d'acqua sulle fasce di rispetti di 5 metri dai corsi d'acqua, di 20 metri dalle abitazioni (esclusi i proprietari), di 50 metri dalle zone residenziali, di 200 metri dai punti di approvvigionamento di acquedotti pubblici (D.P.R. 268/1988) così come previsto dal P.R.R.A.

2. lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici è vietato negli orari tra le 8,00 e le 22 dal 1° maggio al 30 settembre, dalle 11,30 alle 13,30 e dalle 18,00 alle 20 dal 1 ottobre al 30 aprile, e per tutto l'anno dalle 11.00 alle 20.00 di sabato e dalle 9.00 alle 20.00 di domenica, al fine di evitare la persistenza degli odori; tuttavia si potrà effettuare lo spargimento in deroga al

divieto se si procede alla contemporanea aratura.

3. lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti suinicoli ed intensivi su prati stabili è vietato negli orari tra le 6,00 e le 22 dal 1° maggio al 30 settembre, dalle 11,30 alle 13,30 e dalle 18,00 alle 20 dal 1 ottobre al 30 aprile, e per tutto l'anno dalle 11 alle 20 di sabato e dalle 9 alle 20 di domenica, al fine di evitare la persistenza degli odori tuttavia si potrà effettuare lo spargimento in deroga al divieto se si procede alla contemporanea aratura;

4. per le aziende foranee che portano nel territorio comunale liquami suini, lo spargimento può avvenire solo previa comunicazione all'autorità comunale; gli orari potranno essere modificati dalla ordinanza sindacale.

5. richiamati i limiti quantitativi di spargimento eventualmente in apposita ordinanza sindacale, non è consentito lo spargimento dei liquami nelle zone agricole sottozone E2 - E3 di cui alla L.R. 24), di rispetto fluviale e nelle aree di escavazione, per impedire le infiltrazioni inquinanti nelle acque superficiali, così come previsto dall'art. 3 - allegato D DGR 3733/92.

Lo spargimento dei liquami oltre che essere comunicato alla Provincia (art. 5 - P.R.R.A. 3733/92) dovrà essere preventivamente comunicato anche all'amministrazione comunale, così come il piano di concimazione di cui all'art. 6 del DGR 3733/92. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da Euro. 50,00 a Euro 500,00 - oblazione in via breve di Euro 100,00.

Durante lo svolgimento delle operazioni di trasporto delle deiezioni solide e/o liquide dalle concimaie ai

terreni, sarà obbligo dei conducenti dei mezzi e/o dei proprietari dei fondi, di tenere pulito ed in ordine il

manto stradale asportando ogni sorta di sporcizia per tutta la lunghezza del tratto stradale interessato.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali, o comunque di uso pubblico, durante il trasporto di liquami, si applica l'articolo 23 del presente Regolamento.

CAPO VI⁰ - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ CIVILE

ART. 22 - Limitazione delle attività rumorose e moleste.

Le attività produttive di qualsiasi genere sono soggette ai vincoli di rumorosità stabiliti nell'apposito "Piano di Classificazione acustica del territorio comunale" e "Piano di risanamento" ai sensi della Legge n. 447 del 26.10.1995, Legge 426/1998, DPCM. 16.4.1999 n. 215 e della Legge Regionale n. 21 del 10.05.1999 e comunque con l'obbligo di adottare ogni possibile accorgimento per recare il minore disturbo alle attività civili ed al riposo dei residenti. In particolare, le manifestazioni nelle pubbliche piazze possono essere autorizzate sino alle ore 24,00.

Per i locali di pubblico spettacolo si applica la specifica normativa regionale e comunale .

Le attività svolte su suolo pubblico, siano esse di natura artistica o di altro genere, che possano comportare disturbo alla quiete pubblica, sono soggette ad autorizzazione comunale ai sensi degli art. 68 e 69 T.u.l.p.s..

Le attività commerciali che possono essere fonte di rumori sono preventivamente valutate all'interno del procedimento autorizzatorio mediante la "vantazione di impatto acustico" di cui alla L. 447/1995.

L'uso di altoparlanti, amplificatori, sirene è ammesso solo per situazioni di conclamata emergenza o per attività elettorale o politica, nei periodi di legge, o per occasione di divulgazione di specifiche manifestazioni, nelle ore antecedenti le medesime.

Le campane delle chiese non sono soggette ad alcuna autorizzazione, per le occasioni delle cerimonie religiose o scadenze orarie.

Fermo restando che le attività private in generale sono regolate dagli art. 844 del Codice civile, art. 659 del Codice penale, dai regolamenti condominiali, nello specifico:

a) l'uso di motori a scoppio per lo sfalcio dei prati e giardini, il taglio di legname, lo spazzamento delle foglie e/o attività di irrorazione delle piante, nelle zone residenziali è ammesso tra le ore 9.00 e le 12.00 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00;

b) l'accensione di motori di automezzi, in zone residenziali, non può durare oltre i 3 minuti per veicolo prima della partenza dello stesso.

Ai veicoli di qualsiasi specie si applicano le disposizioni del C.d.S. in ordine alla rumorosità dei motori e degli avvisatori acustici e delle emissioni in atmosfera.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo o ai limiti di legge , l'Ente accertatore applica **le sanzioni dell'art 10 comma 3" L.447/1995 ed art. 8 L.R. 21/99, (assorbenti della sanzione penale dell'art. 659 comma 2 del Codice penale depenalizzato) e l'art. 650 del Codice penale**, ove non disponga diversamente l'apposito Piano di Classificazione Acustica e Piano di Risanamento o, in via residuale le seguenti :

- sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 10.000,00 - oblazione in breve di Euro 500,00

Le coltivazioni dei terreni e gli allevamenti di bestiame che l'imprenditore agricolo riterrà più utili per la sua attività, non devono costituire pericolo ed incomodo per i vicini e devono essere osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture o animali, quali lo spargimento dei liquami, odori di allevamenti, polveri di lavorazioni, fumo di produzioni, accensioni di fuochi.

Quando ritenuto necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti nelle attività produttive, negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

ARI. 23 - Atti vietati sulle aree pubbliche, sulle strade e sul terreno

E' vietata la accensione di fuochi nei boschi e, nel caso di utilizzo di forni, devono essere utilizzati gli appositi impianti realizzati per lo scopo campestre curandone alla fine dell'uso lo spegnimento e la pulizia.

E' vietata la bruciatura delle erbe direttamente sui campi dal 1 aprile al 31 ottobre.

Qualora vengano accertate violazioni al presente comma sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 250,00 - oblazione in breve di Euro 50,00

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

***c) Integrazione delibera n. 53 Consiglio Comunale 15/10/2008.**

Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel DL. Lgt. 01 Settembre 1918 n. 1446, richiamato in vigore dall'art. 14 della legge 12 Febbraio 1952 n. 126, nonché secondo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.

Sulle strade comunali e vicinali sono vietati gli atti previsti dall'art. 1 del R.D. 8 Dicembre 1933 n. 1740,

nonché quelli individuati dal Codice della Strada, tali da creare danno o ingombro alla circolazione quali uso di veicoli con ruote metalliche, traino a strascico di materiali, circolazione di mezzi agricoli ingombranti senza adeguata segnaletica.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 22/97, e' vietato:

- lordare o imbrattare il suolo pubblico, e gli edifici o opere pubbliche o private;
- lasciare cadere letame, terra, fango, sabbia o altri detriti liquidi, immondizie, rifiuti di ogni genere;

- gettare nei fossi o nei canali sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti bottiglie, materiali di scarto o quant'altro e chi ne è responsabile è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia.

Il danneggiamento o deturpamento o alterazione della segnaletica stradale e del manto stradale con adesivi, vernici, manifesti, ecc. comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 C.d.S.

Chiunque getti carogne di animali nei canali, fossi o altri luoghi non consentiti, fatta salva ogni azione penale, è passibile di ammenda.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni dell'art. 50 comma 1 D.Lgs. 22/97, ove non disponga diversamente l'apposito Regolamento per il Servizio di Raccolta Rifiuti Urbani:

- sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 600,00 - oblazione in breve di Euro 200,00

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata in solido al proprietario del materiale trasportato e al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene e il decoro della pubblica via ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.Lgs. 22/97.

CAPO VII⁰ - PROCEDIMENTI SANZIONATORI

ART. 24 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Ai sensi dell'articolo 7 bis del T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 ed integrato con D.L. 50/2003 convertito in Legge il 15.05.2003, le sanzioni amministrative sono fissate dal Responsabile di Area/Settore/Servizio, organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa, individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 689/1981, con propria determinazione, nell'importo fra il minimo e il massimo previsto dal presente regolamento, tra Euro 25 ed Euro 500, come indicato per ciascuna di esse, giusta Circolare Min. Int. Dip. Affari Interni n. 19/2002 del 29 maggio 2003. Le trasgressioni alle norme del regolamento sono accertate dai soggetti indicati all'art. 3. Ai sensi dell'art. 16 Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni, le trasgressioni al Regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore a mezzo di conto corrente postale n. 11436359, possibilmente consegnato al momento dall'agente accertatore, di una somma corrispondente all'oblazione contestualmente stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l'Amministrazione Comunale ha ammesso l'oblazione immediata e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancata oblazione immediata, o entro giorni sessanta o per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 Novembre 1981 n. 689. Il Sindaco decide in merito agli scritti difensivi, mediante la ingiunzione, in quanto si applicano alle ordinanze sindacali le disposizioni dell'art. 7 bis T.u.e.l.

ART. 25 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'ordinanza/ingiunzione può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 04 Febbraio 1915 n. 148, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati, impregiudicata ogni successiva richiesta di risarcimento dei danni subiti dal patrimonio pubblico.

ART. 26 - Inottemperanza di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle Ordinanze emanate a norma dell'art. 7 bis del T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000 e L. 689/1981 e del presente Regolamento, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti Generali e Speciali, è punito con **la sanzione da Euro 75,00 a Euro 500,00 -oblazione Euro 150,00**

ART. 27 - Sequestro e custodia di beni

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono usate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione, nominando custode il proprietario medesimo o incaricando della custodia altra persona ritenuta idonea.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981 n. 689 e D.P.R. 22.07.1982 n. 571. Le cose sequestrate, che non siano state affidate alla custodia del proprietario, saranno depositate presso idonei locali dell'Amministrazione Comunale all'uopo destinati, preferibilmente presso il magazzino comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Competente.

ART. 28 - Sospensione delle autorizzazioni per attività contemplate nel presente regolamento.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge, e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o di una autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione, o ripristino, conseguenti al fallo inflazionario;
- e) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in

dipendenza della concessione.

La sospensione, di norma, avrà una durata massima di 30 giorni, ma essa potrà essere protratta fino a quando non sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

ART. 29 - Norma di rinvio. Applicazione sanzioni in via analogica.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento o non espressamente disciplinato in altri regolamenti comunali (esempio: Regolamento di Igiene, Regolamento Edilizio, Regolamento del Commercio) si rinvia alle norme di legge ed in modo particolare alle norme del Codice civile e del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Per i casi e le fattispecie non espressamente descritti nel presente Regolamento, in quanto non esaustivo di tutte le possibili umane vicende che si svolgono nelle aree rurali ed urbane del territorio comunale, si applica la norma relativa alla sanzione similare, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 689/1981.

ART. 30 - Norme espressamente abrogate o disapplicate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento dovrà ritenersi abrogata ogni e qualsiasi contraria disposizione precedente.

ART.31- Entrata in vigore -

Il presente Regolamento avrà vigore 15 (quindici) giorni dopo la sua regolare pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

COMUNE DI BAGNOLO DI PO				
<i>Tabella riassuntiva delle sanzioni per violazioni norme del Regolamento comunale di Polizia Rurale</i>				
Articolo Regolamento	sanzione		oblazione	note
	<i>min.</i>	<i>max</i>		
<i>Art. 6 - Igiene di case di civile abitazione ed edifici in genere.</i>	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00	<i>il perpetrarsi della situazione comporta il raddoppio della sanzione e l'esecuzione in danno</i>
<i>Art. 7 - Prevenzione incendi in luoghi abitati. Depositi di esplosivi e infiammabili.</i>	€ 25,00	€ 500,00	€ 50,00	
<i>Art. 8 - Cura di piazze e vie rurali ed urbane antistanti i fabbricati.</i>	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00	
<i>Art. 9 - Pascolo degli animali su aree pubbliche o private e lungo le strade pubbliche.</i>	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00	
<i>Art. 10 - Conduzione di animali di affezione per le strade e vie pubbliche e custodia ai sensi dell'ordinanza Min. Sai. 10.09.2004.</i>	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00	
<i>Art. 11 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie.</i>	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00	
<i>Art. 12- Tutela del decoro comune nell'uso di aree pubbliche.</i>	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00	
<i>Art. 13 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.</i>	€ 25,00	€ 500,00	€ 50,00	
<i>Art. 14 - Espurgo di fossi e canali.</i>	€ 25,00	€ 500,00	€ 50,00	
<i>Art. 15 - Distanze per fossi, canali ed alberi.</i>	€ 25,00	€ 500,00	€ 50,00	
<i>Art. 16 - Recisione di rami protesi e radici.</i>	€ 25,00	€ 500,00	€ 50,00	
<i>Art. 17 - Aratura dei terreni e miglioramenti fondiari.</i>	€ 75,00	€ 500,00	€ 150,00	
<i>Art. 18 - Prelievi di acque correnti e di acque sotterranee. Uso delle risorse idriche potabili.</i>	€ 775,00			<i>sanzioni previste dall'art. 219 del R.D. 11.12.1933, n. 1775, e s.m.i. .</i>
<i>Art. 20 - Difesa contro infestazione da animali parassitari.</i>	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00	
<i>Art. 21 - Igiene degli allevamenti di animali e spargimento liquami.</i>	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00	
<i>Art. 22 - Limitazione delle attività rumorose e moleste.</i>	€ 250,00	€ 10.000,00	€ 500,00	<i>qualora il fatto non sia sanzionato da altre norme, come ad es. dall'art. 10, co. 3, L. 447/199 5 e art. 8 L.R 21/99 e art. 650 c.p.</i>
<i>Art. 23 - Atti vietati sulle aree pubbliche, sulle strade e sul terreno.</i>	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00	<i>condotta prevista dall'art. 23, capoverso 1</i>
	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	<i>condotta prevista nell'arit 23, capoversi 5,6,8</i>